

Appalti: la verifica dell'anomalia nell'offerta

Scritto da Interdata Cuzzola | 02/09/2019

Nella gare di appalto il giudizio reso nel subprocedimento di verifica dell'anomalia è espressione di discrezionalità tecnica e postula un apprezzamento globale e sintetico sull'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e compensazioni tra sottostime e sovrastime (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 15 gennaio 2018).

La verifica delle offerte anomale non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica (la c.d. "caccia all'errore"), ma mira, invece, ad accertare se l'offerta nel suo complesso sia attendibile ed affidabile e, dunque, se sia o meno in grado di offrire serio affidamento circa la corretta esecuzione della prestazione richiesta: è quanto ribadito dal TAR Umbria nella sent. 7 agosto 2019, n. 475, riprendendo un consolidato orientamento (cfr., *ex multis*, TAR Veneto, sez. I, sent. 24 agosto 2016, n. 973).

Nell'occasione i giudici hanno anche evidenziato che la valutazione con cui l'Amministrazione faccia proprie le ragioni addotte dall'impresa a giustificazione della propria offerta anomala, considerando attendibili le spiegazioni fornite, non deve necessariamente essere corredata da un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti e, pertanto, il giudizio favorevole di non anomalia, non richiedendo una motivazione puntuale ed analitica, può essere espresso semplicemente "*per relationem*" nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 marzo 2019, n. 1518).